

# INFORMATIVA – TASI 2017-2018

## Tributo Servizi Indivisibili

### SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1<sup>^</sup> RATA entro il 16 GIUGNO
- 2<sup>^</sup> RATA entro il 16 DICEMBRE

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

### CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. **Dall'anno 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come prima casa.**

### ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2017 - 2018

- Aliquota dell' **1 (uno) per mille**, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobili.

- **L'aliquota della TASI viene azzerata (non si deve provvedere al pagamento)** per le seguenti tipologie di immobili:

a) **le aree fabbricabili;**

b) **le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2** (magazzini, depositi, fienili, soffitte, ecc.), **C/6** (box auto o garage), **C/7** (tettoie aperte o chiuse) senza limite di numero.

c) **le unità immobiliari ubicate nelle seguenti località o borgate : Crosetto, Alpe Balma, Balma, Rimà, Coste, Arnaud, Bounous, Champ d'Armand, Bout du Col, Giù da Sap, Selletta, Lago Verde, Rabbiera, Alberge, Figliaria, Selle, Miandette, Tacoliniera, Lausarot, Torè, Pian dell'Alpet, Sapatlè e Ribba.**

d) **I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale** (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta.

### CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE	CALCOLO TASI
Prendere la Rendita Catastale riportata nella	Rivalutare la rendita catastale del 5 %	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €105,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale	Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota TASI

<b>Visura Catastale</b>	<b>esempio :</b>				<b>Esempio : Aliquota 1 per mille</b>
<b>Aggiornata</b>	<b>R.C. € 100,00</b>	<b>calcolo da effettuare</b>			<b>calcolo da effettuare</b>
<b>esempio :</b>	<b>calcolo da effettuare</b>	<b>105,00 x 160 = € 16.800,00</b>			<b>€ 16.800 x 0,001 = € 16,80</b>
<b>R.C. € 100,00</b>	<b>(100x5/100)+100 =</b>				<b>TASI dovuta € 16,80</b>
	<b>€ 105,00</b>				<b>da arrotondare ad € 17,00</b>
<b>Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 - C/6 - C/7</b>	<b>Gruppo B e cat. C/3 - C/4 - C/5</b>	<b>Cat. A/10</b>	<b>Cat. C/1</b>	<b>Gruppo D escluso D/5</b>	<b>Cat. D/5</b>
<b>X 160</b>	<b>X 140</b>	<b>X 80</b>	<b>X 55</b>	<b>X 65</b>	<b>X 80</b>

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso.

## RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI"

### tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 30%

Qualora l'occupante sia lo stesso titolare il 30% dovrà essere versato dall'intestatario TARES/TARI.

La restante parte della TASI (70%) è corrisposta dal TITOLARE/I DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare, in proporzione alla propria percentuale di possesso.

n.b. Tutti gli occupanti ed inquilini degli immobili che li utilizzano come propria abitazione principale avendovi la residenza anagrafica e dimora abituale, non versano più la loro quota Tasi stabilita nell'anno 2017 - 2018 (30%).

Nel caso di comodato gratuito di abitazione principale, il comodante, verserà il 70% della quota Tasi calcolata sul 50% della base imponibile.

## DICHIARAZIONI TASI

<b>DICHIARAZIONI TASI</b>	<p><b>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO</b></p> <p>alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p>	<p>I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione</p>
---------------------------	---	---

		<p>può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p>
--	--	--

## VERSAMENTI

<b><u>CODICE COMUNE</u></b>	
<b>VERSAMENTO MODELLO F24</b>	
<b>PRALI</b>	<b>G978</b>
<b><u>CODICE TRIBUTO TASI</u></b>	
<b>VERSAMENTO MODELLO F24</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b>
TASI abitazione principale	3958
TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI, altri fabbricati	3961
TASI, interessi	3962
TASI, sanzioni	3963

Per approfondimenti TASI leggi il regolamento IUC 2016

Per informazioni :

Comune di Prali – Frazione Ghigo n. 16

mail: [responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it](mailto:responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it)

Tel. 0121/807513 int. 4 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10,00 alle 12,30 , sabato 8.00 -12.00

Giorni apertura al pubblico mercoledì e sabato negli orari su indicati